

i locali dove vengono effettuate le suddette riunioni sono stati dichiarati non idonei ai sensi della normativa 626/94 sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, condizioni inidonee come già segnalato dal sindacato UGL-ANDCD —:

quali iniziative intenda adottare per ristabilire idonee e sicure condizioni di lavoro ed assicurare un regolare svolgimento del servizio di vigilanza presso l'amministrazione dei lavori pubblici, senza penalizzare ulteriormente il già ridotto personale in servizio nel citato ufficio.

(4-33235)

* * *

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Interrogazione a risposta scritta:

ALEMANNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 luglio 1999, la società CREC srl concessionaria postale in Napoli licenziava diversi lavoratori a causa della perdita di alcune commesse;

i lavoratori impugnavano l'illegittimo licenziamento di fronte al magistrato del lavoro con procedura d'urgenza *ex* articolo 700;

il 15 maggio il giudice Iacone decideva la riassunzione dei lavoratori;

risulta all'interrogante che l'amministrazione della CREC a tutt'oggi si rifiuterebbe di adempiere al dettato della sentenza con la reintegra dei lavoratori —:

quali urgentissimi provvedimenti intendano assumere per ridare serenità e dignità ai lavoratori in questione e impedire il perpetuarsi del disprezzo delle decisioni del magistrato.

(4-33231)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

MANZINI e TATTARINI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

fin dal 1956 ha operato a Modena, presso l'Istituto Sperimentale Agronomico, il Servizio Repressione Frodi, su delega dell'allora Ministero dell'agricoltura e foreste;

nel 1981, il personale ispettivo del Servizio Repressione Frodi di Modena fu chiamato a far parte dei cosiddetti « Nuclei Operativi Centrali », operanti alle dirette dipendenze del dirigente ministeriale a capo del Servizio, con possibilità di operare su tutto il territorio nazionale;

proprio l'attività di tali Noc, costituiti quasi esclusivamente da personale ispettivo dell'ufficio di Modena, ha consentito di affrontare e portare a termine in breve tempo il problema metanolo del 1986;

nello stesso anno 1986, all'istituzione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (figlio del precedente Servizio) la circoscrizione di competenza dell'ufficio di Modena fu ampliata con le province di Verona e Piacenza che andavano ad aggiungersi a Modena, Reggio Emilia, Mantova e Parma;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1997 all'ufficio di Modena è stata affidata la competenza, tramite l'ufficio distaccato di San Michele all'Adige (Trento) anche delle province autonome di Trento e Bolzano;

si veniva pertanto a formare una circoscrizione molto importante per il substrato economico che vi grava sopra, ma costituente soprattutto il completamento di quella cerniera fra Centro-Nord Europa e area del Mediterraneo, qual è la direttrice Abetone-Brennero, molto importante anche per l'attività istituzionale dell'Icrf, che deve porsi a tutela del consumatore e della corretta concorrenza nel settore agro-alimentare;

l'ufficio di Modena dispone di un laboratorio che è stato uno dei primi in Italia ad ottenere l'accreditamento a livello Europeo delle determinazioni effettuate, potendo secondo le norme europee in materia di certificazione delle procedure (UNI CEI EN 45001, ISO 5725, UNI ISO 8402, UNI EN ISO 900471, UNI 4546 E UNICEI EN 45020);

lo stesso laboratorio è stato il primo, e per lungo tempo l'unico in grado di effettuare analisi quali-quantitative microscopiche di prodotti agro-alimentari (verifica dei componenti nei prodotti, verifica della provenienza botanica e geografica dei mieli, presenza e quantificazione delle farine di grano tenero nelle paste alimentari, eccetera);

per tale capacità, già nel corso dell'emergenza « Bse » (mucca pazza) del 1994, l'ufficio di Modena si attivò per affrontare il problema, definendo il primo metodo ufficiale d'analisi per il controllo delle farine animali;

tale metodo fu poi approvato e riconosciuto a livello europeo ed oggi, l'ufficio di Modena, dispone di uno dei pochi laboratori di riferimento europeo per i controlli sugli alimenti per gli animali;

l'attuale dirigenza del ministero ha più volte ribadito l'intenzione di « razionalizzare » la struttura —:

se non ritenga di dover affrontare tale razionalizzazione nell'ambito di una vera e propria riforma del sistema dei controlli, della gestione del rischio, della garanzia sulla qualità e sicurezza alimentare, e quindi nell'ambito di un'agenzia per la sicurezza alimentare indipendente e collegata alla costituenda Agenzia europea;

se in tale contesto intenda quindi soprassedere a provvedimenti parziali e transitori;

quale orientamento, comunque, intenda assumere in ordine all'ufficio di Modena.

(5-08665)

TATTARINI, GATTO, PISTONE, GIACCO, OLIVO, PENNA, OLIVERIO e OCCHIONERO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

da più fonti si afferma che il pronostico Totip non è nella titolarità dell'Unire e che, invece, lo stesso pronostico, alla pari del Totocalcio per il Coni, ha natura e regolamentazione diverse dalle scommesse e dai giochi:

sulla scorta dell'articolo 3 comma 77, 78 e 79 della legge n. 662 del 1996, la competenza sull'organizzazione dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli è stata trasferita alla competenza dei « Ministeri delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi indicati »;

per i pronostici « in materia di riordino di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse a norma dell'articolo 1 comma 2 della legge 3 agosto 1988 n. 288, l'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, ha affermato la titolarità degli stessi in capo al Coni e all'Unire e che tale principio è stato ribadito, per quanto attiene ai concorsi pronostici, dal Ministero delle finanze con la circolare n. 51/E del 26 febbraio 1999, relativa al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e che particolarmente in tal senso appaiono gli articoli 6, il 7 ed il primo comma dell'articolo 2;

allo stato attuale della legislazione la titolarità del Totip appartiene all'Unire è essenziale la sopravvivenza di tale pronostico storico dell'ippica, così come quello del Totocalcio per il Coni;

l'Unire ha bandito la gara europea per l'assegnazione del Totip e è in atto un tavolo di concertazione fra Ministero delle finanze, Ministero delle politiche agricole ed Unire per la definizione del periodo e delle modalità di proroga dell'attuale gestore nelle more della nuova assegnazione per gara;

per la non felice gestione dell'intero comparto delle scommesse le entrate e le risorse dell'Unire sono assicurate dalla puntuale corresponsione dei cosiddetti « minimi garantiti » da parte dei concessionari delle agenzie ippiche al Ministero delle finanze —:

se ritenga di assentire sulla permanenza della titolarità del concorso pronostico Totip in capo all'Unire;

come intenda procedere nelle more di espletamento della gara, per evitare dannose interruzioni di un servizio così rilevante per il futuro dell'Unire. (5-08668)

* * *

SANITÀ

Interrogazione a risposta in Commissione:

SCOZZARI e GIACALONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro per medici di medicina generale e di guardia medica, turistica e festiva, rende tali soggetti incompatibili all'espletamento di qualsivoglia altra attività professionale, anche se libero-professionale;

i laboratori di analisi pre-accreditati con il Servizio sanitario nazionale a causa delle dichiarazioni di incompatibilità presentate dai medici prelevatori operanti nelle suddette strutture alle Unità sanitarie locali di appartenenza, si ritrovano nell'impossibilità di reperire, ai fini di una eventuale assunzione, medici che non siano nella posizione di incompatibilità;

si pone il problema se il biologo, che esercita la professione di analista, possa eseguire prelievi di sangue capillare e venoso sull'uomo;

non vi è alcun dubbio che il biologo possa effettuare analisi a scopo di accertamento diagnostico su campioni di sangue capillare e venoso. L'attività di reperi-

mento di tali campioni di sangue, ovvero l'attività di prelievo, si presenta come attività prodromica ed accessoria all'effettuazione delle analisi. Essa, pertanto deve ritenersi ricompresa nella generale competenza che ha il biologo in tema di effettuazione di analisi. È proprio della tecnica legislativa di attribuzione di una competenza professionale di prevedere espressamente la competenza stessa, senza far menzione delle attività strumentali, che bisogna porre in essere per esercitare quella competenza. Ne consegue che, nel momento in cui l'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396, ha riconosciuto al biologo la competenza a eseguire le analisi ivi indicate, gli ha riconosciuto altresì la competenza ad effettuare gli atti prodromici ed accessori all'esecuzione delle analisi, per i quali atti sarà cura del professionista acquisire la necessaria preparazione, essendo chiaro che diversamente, andrebbe incontro a responsabilità;

è noto che, una parte della categoria professionale dei medici afferma che il prelievo sarebbe interdetto al biologo in quanto costituirebbe un atto medico. Tale qualificazione del prelievo quale atto medico, quale atto cioè riservato al medico, non trova giustificazione né sul piano giuridico né sul piano meramente tecnico. È ben noto che sono di esclusiva competenza dei medici le attività che si riassumono nella diagnosi e nella cura, facendo rientrare in quest'ultima anche l'attività chirurgica. È evidente che l'atto rivolto al prelievo capillare e venoso non può farsi rientrare né nell'attività di diagnosi e neppure nell'attività di cura. Se, quindi, il prelievo non appartiene al medico perché non rientra né nella diagnosi né nella cura, mancano i presupposti per affermare che si tratta di un atto di esclusiva spettanza medica;

sul piano normativo si rinviene una conferma di quanto detta sopra. Infatti, nessuna norma assegna al medico in esclusiva il compito di eseguire prelievi, la cui competenza è giuridicamente riconosciuta a favore degli infermieri professionali (decreto del Presidente della Repubblica 14